

IMPOSTE SUL REDDITO

Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?di **Matteo Pozzi**

Seminario di specializzazione

Contratti tipo per gli operatori dei centri sportivi

Scopri di più

L'estate sembra ancora lontana, ma la **programmazione di camp** e centri estivi sportivi è **già a pieno regime**, in quanto tutto dovrà essere pronto e definito per la promozione della proposta ai potenziali utenti che, così, avranno modo di perfezionare le relative iscrizioni, **prima del termine della stagione sportiva**.

La gestione di tali iniziative da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche non può prescindere dal prezioso e fondamentale apporto delle **figure che opereranno**, al fine di rendere il servizio efficiente e sicuro, nonché conforme agli standard qualitativi che il pubblico dei consumatori richiede (**sia in termini di prestazione sportiva** che in ambito educativo e sociale).

Come inquadrare correttamente tali soggetti?

La risposta non può tenere conto delle importanti novità che sono state introdotte dalla Riforma dello Sport e, in particolare, dal **D.Lgs. 36/2021**, in tema di lavoro sportivo, così come modificato e integrato dai due correttivi (**D.Lgs. 163/2022** e **D.Lgs. 120/2023**) che saranno il punto di riferimento delle sportive che intenderanno organizzare, alla fine della stagione sportiva, **attività sportiva per i propri tesserati** (anche come prolungamento della stagione sportiva) **o per terzi**, purché tale attività sia espressamente ricompresa all'interno dei relativi Statuti, così come stabilito dall'[articolo 7, D.Lgs. 36/2021](#), in termini di oggetto sociale quale **attività principale** (*"esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica"*) **o di quelle c.d. "secondarie"**, purché strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Pertanto, l'impiego di personale in ambito sportivo con funzioni didattiche, di preparazione, di assistenza e/o di formazione, dovrà necessariamente essere inquadrato nella figura del **"lavoratore sportivo"**, ai sensi dell'[articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#), **se retribuito** (es. istruttore o allenatore), ovvero in quella del **"volontario"**, se la prestazione verrà resa, invece, in **forma totalmente gratuita** (salvo rimborso spese), così come stabilito dall'[articolo 29, D.Lgs. 36/2021](#). Si ricorda, infatti, che il recente *"correttivo bis"* ha aperto anche alla possibilità del c.d. **"lavoro**

occasionale", in presenza dei **relativi presupposti di legge**.

Tuttavia, resta ancora aperto il tema delle c.d. mansioni "**necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva**", rientranti nei regolamenti tecnici delle federazioni affilianti del sodalizio sportivo, ancora al vaglio delle relative approvazioni da parte della **competente Autorità in materia**.

Da tale presupposto discende che, per tutte quelle figure che andranno a ricoprire ruoli e compiti non strettamente connessi all'attività sportiva, **non sarà possibile adottare il predetto inquadramento** che, del resto, era già escluso dal vecchio "*compenso sportivo*", di cui all'[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#).

Manutentori, giardinieri, custodi, addetti alle pulizie, addetti al punto ristoro, ma anche animatori ed educatori, dovranno **avere un trattamento giuslavoristico** rientrante nei **caratteri ordinari** senza necessità di assunzione diretta (es. lavoro intermittente o occasionale), oppure attraverso l'esternalizzazione del **servizio richiesto come**, ad esempio, avviene per quelli di **custodia o pulizia impianti sportivi**.

Per i compiti c.d. "**di segreteria**" si potrà ricorrere alla figura della co.co.co "amministrativo-gestionale", anch'essa disciplinata dalla riforma dello sport, nel contesto dell'[articolo 37, D.Lgs. 36/2021](#).

Ricordiamo, peraltro, che il recente rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Impianti Sportivi e Attività Sportive"**, sottoscritto in data 12.1.2024, ha allineato la disciplina alle disposizioni della Riforma dello Sport, ricomprendendo la figura della **collaborazione coordinata e continuativa**, conferendo pari dignità e diritti anche alla forma di lavoro autonomo maggiormente utilizzata nel settore dello sport dilettantistico, al pari di quella dipendente, che già godeva delle **ordinarie forme di tutela contributiva ed assistenziale**. Lo stesso CCNL prevede, anche, una **specificata regolamentazione della flessibilità nel part time** e nel lavoro stagionale, sebbene con riferimento alle attività interrotte per un periodo **non inferiore ad almeno sessanta giornate**.

Per una adeguata e corretta gestione dei centri estivi, quindi, il sodalizio sportivo organizzatore **potrà spaziare tra le differenti tipologie contrattuali** per inquadrare il personale addetto, attingendo anche dalle importanti **novità della riforma**, nonché dalla **rinnovata contrattazione** collettiva di settore.